

CENTRO SCOLASTICO C. COLLODI

Scuola dell'Infanzia Paritaria e Asilo Nido

Via Calabria, 4- 84090 MONTECORVINO PUGLIANO (SA)

P.IVA 06282250650 Tel. 0828-503050

Pec: borriellochiara@pec.it mail istituzionale: centroscolasticocollodi@outlook.it

Sito web: <http://www.centroscolasticocollodi.it>

PROTOCOLLO ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa

"Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive e inoltre, la facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato."¹

La scuola ha quindi il compito di vigilare ed agire in quanto comunità educante al fine di ridurre questi fenomeni e incentivare invece l'inclusione che accolga le diversità come ricchezza della società odierna.

Pertanto le scuole in quanto istituzioni preposte all'educazione "è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate"².

¹ Ministero dell'istruzione , dell'università della Ricerca. Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e Cyber Bullismo. Aprile 2015, p.1 ² Ibidem p.18

Normativa di Riferimento

- VISTA la LEGGE n. 71/2017 sulla “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed in particolare l’Art. 5.2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- VISTA la Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- VISTA la Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

VISTI:

- Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana
- Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile
- Art. 1 comma 16 Legge 107/2015
- VISTA la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- VISTO il DPR 249/98 DPR 235/2007: Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria.

- Visto l'Aggiornamento Linee di Orientamento del 2 novembre 2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
- VISTO il D.M. 05/02/2007 n. 16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- VISTE le Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, 2015.
- VISTA la Dichiarazione dei diritti in Internet del 28 luglio 2015, documento fondamentale garantire a ciascun individuo l'esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità di ogni persona.
- VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali dell'Unione Europea 2016/679.
- VISTO il D. Lgs 101/2018 Aggiornamento Codice della Privacy.
- VISTO il Piano 2025-2028 dell'Offerta Formativa PTOF, in cui viene data rilevanza: al benessere dell'alunno e alla inclusività: "contrasto ad ogni forma di discriminazione prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

In particolare il piano dell' Offerta Formativa: Cittadinanza e Costituzione come indicato per ogni ordine e grado di Istruzione dell'istituto

Iniziative di Ampliamento Curriculare in particolare destinate all'inclusione:

Attività e progetti di sensibilizzazione nelle giornate nazionali preposte

Considerato l'Insegnamento dell'Educazione Civica secondo L. 20 agosto 2029 n. 92 e D.M. 357/2020 che prevede la formazione

Per competenze negli ambiti: Cittadinanza digitale Attiva, Diritti Inclusione

Competenze Digitali- Sicurezza nell'Uso delle nuove Tecnologie

VISTO il vigente Regolamento di Istituto le Norme di Comportamento, ed in particolare al Sezione Diritti e Doveri degli Alunni art. 44, in relazione al Divieto all'uso e del Cellulare art. n.44, le Norme di Comportamento art. n. 45.

Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il Collegio Docenti approva il presente Protocollo.

Obiettivi

Il presente Protocollo si pone come obiettivi da conseguire:

Incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo tra: alunni, docenti, famiglie;

2) individuare e attuare azioni di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo ;

3) individuare e attuare azioni di contrasto e intervento verso i fenomeni di bullismo e cyber bullismo;

4) fornire competenze civiche e di cittadinanza al fine di fornire gli strumenti necessari agli alunni per mettere in atto buone pratiche, comportamenti corretti di tolleranza, inclusione rispetto dell'altro individuo nel rispetto delle diversità e di una convivenza civile e arricchente².

² Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. *Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, pp. 18-19

LA SCUOLA PROMULGA IL SEGUENTE PROTOCOLLO.

DEFINIZIONI

Il **bullismo** dall'inglese «bullying», è *“un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi”* [Olweus, 1993].

Si può definire atto di bullismo il caso in cui uno studente “è prevaricato o vittimizzato,

quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.” (Olweus, 1993)³.

Un atto di bullismo è **identificabile** secondo tre criteri essenziali che consentono di distinguere atti ed episodi di aggressione occasionale, non ripetuta nel tempo, o afferenti ad altra natura. Singoli episodi di aggressione o violenza non possono essere considerati atti di bullismo ma rientrano in altri atti (scherzo, litigio tra pari o forme di reato)

Pertanto un atto di bullismo è contraddistinto da tre costanti:

- **Intenzionalità** - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi, spesso avvengono in un contesto di gruppo;
- **Ripetizione** - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- **Squilibrio di potere** - ovvero disparità di forze tra vittima chi mette in atto azioni di bullismo e la vittima si trova su un piano di vulnerabilità e non è capace di difendersi da sola.

Le forme di bullismo possono essere:

- Diretta: modalità fisiche (colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima o Verbali: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.

³ Olweus D., Bulling at Schioll. What we Know and what we can do. Oxford: Backwell publishers 1993, Ed Tr. Bullismo a Scuola: ragazzi oppressi , ragazzi che opprimono. Giunti Firenze, 1996

- Indiretta: tipo psicologico (diffamazione- denigrazione umiliazione esclusione sociale, pettegolezzi).

Si identificano altresì:

- gli “Spettatori” delle azioni di bullismo che non denunciano i fatti e non aiutano la vittima;
- gli “Aiutanti” del bullo o della vittima coloro che con il loro comportamento favoriscono il primo o supportano il secondo.

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo grazie agli strumenti informatici, alle TIC (Tecnologie dell’informazione e Comunicazione).

“Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.⁴

In particolare, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere chiunque, poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi⁵

L’attore è definito “Cyberbullo” e ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale.

Caratteristiche del Cyberbullismo

Per identificare azioni di Cyberbullismo devono essere presenti i tre criteri costanti che descrivono il bullismo: **l’intenzionalità, la ripetitività** (la condivisione da parte di altri porta ad una diffusione paragonabile alla ripetitività tipica del bullismo) e **lo squilibrio di potere**

⁴ <http://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

⁵ Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca. Aprile 2015. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. pag 7.

(legato all'anonimato e/o ad una maggiore competenza tecnologica).

- Caratteristiche specifiche del caso specifico di Cyberbullismo :

- Pervasività: utilizzo dei mezzi elettronici, reti web (watsapp, facebook, internet, youtube, instagram) come veicolo delle aggressioni;
- anonimato (presunto);
- deresponsabilizzazione: la distanza tra bullo e vittima ha come conseguenza l'assenza del feedback tipico del faccia a faccia (segnali visivi) e quindi rende meno consapevoli di ciò che si fa;
- essere senza confini di spazio e di tempo: la vittima può infatti subire l'attacco del

cyberbullo in ogni luogo (anche in contesti protetti come la propria casa) e in ogni momento della giornata (24 ore su 24),

- riproducibilità e grande diffusione delle informazioni.

Classificazione delle Azioni di Cyberbullismo

Il Cyberbullismo è classificato in Quattro classi di comportamento [Menesini *et al.*2012; Palladino, Nocentini e Menesini 2015]:

- attacchi scritto-verbali: comportamenti scritti o verbali volti ad offendere la vittima (ad es. invio di messaggi con insulti, postare commenti offensivi sui social, ecc)
- attacchi visuali: invio o condivisione, pubblica e/o privata, di foto o video imbarazzanti o compromettenti
- impersonificazione: accesso non autorizzato e uso di credenziali di un compagno
- esclusione: escludere qualcuno dai gruppi online Rientrano nel Cyberbullismo:

Le figure coinvolte in questi fenomeni sono: **bullo** - colui che compie l'atto di prepotenza; **vittima** - colui che subisce; **sostenitori del bullo** - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva; **spettatori passivi** - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire; **difensori della vittima** - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Mezzo / Ambiente/ Canale : chat o ambiente virtuale dei videogiochi interattivi su internet.

Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi verso una vittima specifica con parole o comportamenti specifici.

Mezzo / Ambiente / Canale : canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Si crea uno squilibrio di potere dove la vittima è sempre in posizione "one down", subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni" (Pisano, Saturno, 2008).

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Mezzo / Ambiente/ Canale: canali di comunicazione di massa.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigratori, video fotografie.

Mezzo / Ambiente/ Canale: Siti, Social Network, Chat.

Outing estorto o tricky outing: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, il persecutore, violando un account della vittima invia al suo posto messaggi al ricevente o a riceventi, con lo scopo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima. Qualora modifichi password dell'account il persecutore non permette alla vittima di agire direttamente e persino può mettere in pericolo la vittima.

Esclusione o Bannare: estromissione intenzionale dall'attività on line della vittima da Chat, gruppi di amici on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Happy slapping: fenomeno recente che consiste nella registrazione video delle violenze subite dalla vittima ignara di essere ripresa, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin,

2009), con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petrone, Troiano, 2008), in quanto i video vengono divulgati on line e visualizzate da altri utenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.

Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”

Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.

Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all’altro.

Differenze Bullismo e Cyberbullismo ⁶

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;

⁶ <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuolacasa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare

limitano le azioni aggressive;	online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

CONSEGUENZE A BREVE E A LUNGO TERMINE PER LA VITTIMA, IL BULLO E GLI SPETTATORI

<u>Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla vittima:</u> ○ difficoltà scolastiche e relazionali non presenti in precedenza ○ problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi ○ comportamenti autolesionistici	<u>Conseguenze a breve e a lungo termine del cyberbullismo sulla vittima:</u> ○ <u>allontanamento dalla relazione coi pari</u> ○ <u>diminuzione del rendimento scolastico</u> ○ <u>disturbi d'ansia e depressivi</u> ○ <u>bassa autostima e senso di colpa</u>
○ pensieri suicidi ○ suicidio	

<u>Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo</u> ○ esternalizzazione di condotte non adattive come aggressività, oppositività, antisocialità ○ violazione delle norme sociali ○ discontrollo emotivo ○ disturbi psicotici ○ problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo affettivo • depressione	<u>Conseguenze a breve e a lungo termine sul cyberbullo</u> ○ scarsa empatia ○ comportamenti aggressivi e criminali ○ abuso di alcool e droghe ○ dipendenza dalla tecnologia
---	---

<u>Conseguenze a breve e a lungo termine sugli spettatori che sono coinvolti solo nei fenomeni di Bullismo</u> ○ percezione di un contesto insicuro, non protetto ○ ansia sociale ○ allontanamento sociale ○ rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia ○ tendenza a negare o a sminuire il problema ○ indifferenza nei confronti delle vittime	<u>Non sono coinvolti Spettatori ma sono coinvolti i “riceventi” dei messaggi inviati mediante canali e piattaforme virtuali (video, foto, sms mms) divulgati danneggiando la vittima</u>
---	---

RESPONSABILITA' GIURIDICA

• Responsabilità dei minori

I fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo non sono penalmente perseguibili in quanto tali poiché non esiste ad oggi una fattispecie di reato per essi ma i comportamenti elencati sono penalmente perseguibili perché riconducibili a reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre in termini di Responsabilità si distingue tra:

- bullo minore di 14 anni che non è mai imputabile penalmente; se individuato come “socialmente pericoloso” sono attivate le misure di sicurezza quali libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio;
- bullo minore ma di età compresa tra i 14 e i 18 anni il quale è imputabile Penalmente se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

• Responsabilità dei genitori di qualsiasi minore:

responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

Responsabilità penale del minore autore di azioni afferenti al fenomeno bullismo e cyberbullismo perseguibili penalmente secondo il Codice Penale Italiano

BULLISMO		CYBERBULLISMO	
Art. 595	Diffamazione*	Art 615 bis	Inferenze illecite nella vita privata
art. 612:	Minaccia	art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza della diffusione di contenuti
art. 660:	Molestia o disturbo	Art. 612 bis	Atti Persecutori
	delle persone		

art: 610	Violenza privata	Art. 494	Sostituzione di persona
art. 581	Percosse*	Art. 600 ter	Pornografia minorile
art. 582:	Lesioni personali	Art. 615 ter.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590:	Lesioni personali colpose	Art. 616	Violazione, Sottrazione o soppressione di corrispondenza
art. 624:	Furto	Art. 629	Estorsione
		Art 414	Istigazione a delinquere
art. 629:	Estorsione	Art. 580	Istigazione al Suicidio
art. 414:	Istigazione a delinquere		
art. 635:	Danneggiamento alle cose		

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare un piano di prevenzione e contrasto, ovvero azioni coordinate coinvolgenti tutte le componenti scolastiche, in base alla normativa vigente Art.1 comma 1 L. 71/2017.

Le azioni di contrasto si concretizzano in:

- a. Prevenzione,
- b. Strategia di attenzione,
- c. Tutela ed educazione dei minori vittime o responsabili degli illeciti.

Devono essere coinvolte tutte le figure adulte appartenenti alla comunità scolastica (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) al fine di prevenire e contrastare e recuperare i responsabili delle azioni, Bulli o Cyberbulli, mediante un intervento educativo coordinato e ove necessario saranno disposte misure sanzionatorie in quanto la Scuola condanna e contrasta ogni forma di violenza psicologica fisica, on line e off line

Misure per contrastare il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti: la prevenzione, la collaborazione con l'esterno e l'intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive-educative e sanzioni.

Art.4 comma 5 L. 71/2017

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Attività preventive per la conoscenza e il contrasto La

Scuola intende:

- 1) sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona;
- 2) cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito Scolastico;
- 3) individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo e bullismo.

Prevenire significa anche:

- 1) la capacità di individuare il problema (sintomi)⁷: cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza (sintomi) che manifestano gli alunni in ambito scolastico in maniera tempestiva in quanto le conseguenze possono essere anche gravi per vittime.

VITTIME:

Sintomi fisici del disagio (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), rifiuto nell'andare a scuola, le vittime possono considerare unica via di fuga il

trasferimento presso altro Istituto scolastico, in casi estremi persino l'abbandono scolastico.

⁷ <http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/bullismo/quali-sono-le-conseguenze-del-bullismo>

Le vittime arrivano a manifestare disturbi psicologici, insicurezza difficoltà sociali e relazionali, depressione attacchi di panico e di ansia.

BULLI: possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico e mancato rispetto della disciplina e del regolamento della scuola, nel lungo periodo adottare comportamenti antisociali devianti, agire con comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e all'esterno in ambienti e contesti differenti.

Pianificazione degli interventi preventivi verso Docenti e Alunni

Sicurezza informatica e formazione:

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola istituendo norme apposite e secondo il Regolamento d'Istituto Vigente:

divieto dell'uso del Cellulare e smartphone a Scuola e durante le ore di attività didattica; disciplina degli accessi al web.

- Formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

E' importante che i genitori conoscano la proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli, che siano consapevoli delle necessità

di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli, considerando anche al rispetto del nuovo regolamento Ue sulla privacy (Gdpr) in vigore dal 25 maggio 2018:

"Il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni"⁸.

⁸ Art. 8 GDPR - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
Regolamento UE 2016/679, art. 8

Verso i Docenti

Sensibilizzazione e lavoro all'interno delle classi per divulgare la conoscenza del fenomeno Bullismo e Cyberbullismo, mediante metodologie quali cooperative learning, progetti con enti territoriali e esperti anche esterni all'Istituto.

Collaborazione e raccordo dei Docenti con il Referente per il bullismo e lo Psicologo dello Sportello d'ascolto.

Progetto di rete Piattaforma Generazioni Connesse.

Piattaforma Portale Ministeriale ELISA.

Verso gli Alunni

Istituzione di attività didattica destinata alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyber bullismo, mediante proiezione di filmati a tema o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o il bullismo.

La promozione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...) in cui gli alunni acquisiscano le competenze per relazionarsi correttamente.

La predisposizione di materiali e di incontri specifici che diano agli alunni regole concrete all'uso dei social network, buone pratiche e indichino riferimenti da usare in caso di un abuso e una informativa sui pericoli che corrono in rete.

Presenza presso l'Istituto dello Sportello d'Ascolto / Specialista Psicologo al fine di supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti

L'educazione trasversale alle competenze di Educazione Civica ai sensi della legge 92 del 2019 che presenta le linee guida per l'insegnamento di tale disciplina gli argomenti e nuclei tematici saranno affrontati in ogni classe e da tutti i docenti tematiche relative al bullismo e al cyber bullismo.

Scuola dell'infanzia - Competenze Trasversali Tematiche:

Diritti Doveri

Rispetto delle Regole per una convivenza Civile

Costituzione Italiana

Competenze Digitali, Sicurezza Informatica e uso consapevole dei Social Network e media

Fair Play

Rispetto degli altri delle diversità e inclusione,

Cittadinanza Attiva

PROGETTI ATTUATI

Partecipazione a progetti di rete sul fenomeno, promossi da altre Scuole o enti del nostro territorio.

Progetto relativi a Sicurezza sul WEB

Progetto di attuazione nelle giornate nazionali

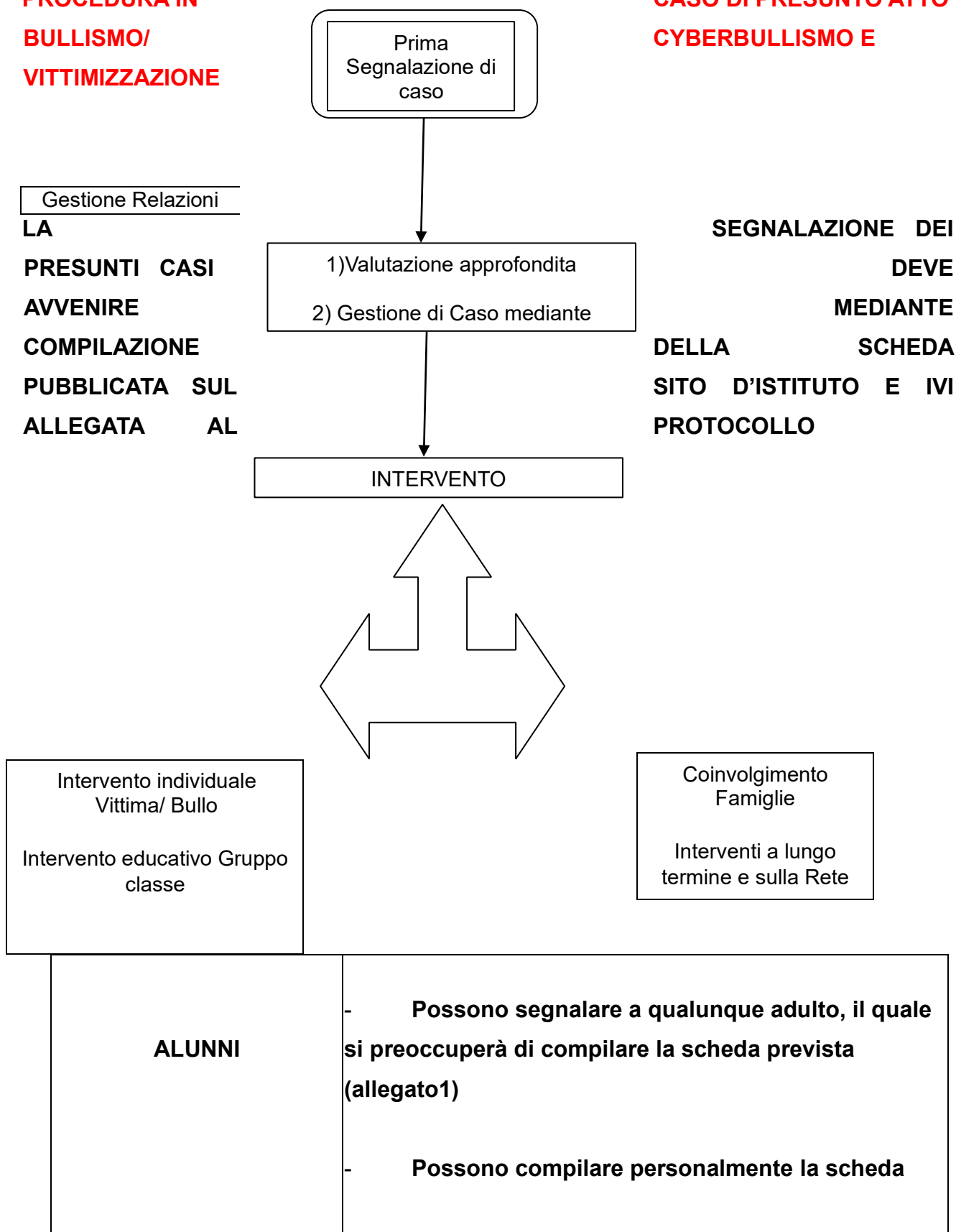
Progetto piattaforma Generazioni Connesse

Partecipazione a numerosi Progetti di Convivenza Civile e Cittadinanza attiva proposti da enti locali del Territorio (Polizia, Carabinieri, Vigili, Comune, Provincia, Regione).

PROTOCOLLO PER EVENTUALI SITUAZIONE DI EMERGENZA E

PROCEDURA IN BULLISMO/ VITTIMIZZAZIONE

CASO DI PRESUNTO ATTO DI CYBERBULLISMO E



GENITORI	- Possono compilare la Scheda di prima segnalazione prevista
DOCENTI E PERSONALE ATA	- Possono compilare la scheda di prima segnalazione prevista

Tale scheda deve essere inviata all'indirizzo alic823007@istruzione.it

NESSUNA SCHEDA ANONIMA E NON COMPILATA IN OGNI PARTE POTRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE

Valutazione della segnalazione: avviene analizzando l'evento, i comportamenti denunciati, mediante colloqui individuali con le persone coinvolte al fine di definire gli eventi, identificare la tipologia di evento e la gravità del caso per determinare i passi successivi ovvero le Azioni di INTERVENTO.

Devono essere intervistati: chi ha consegnato la prima segnalazione, la vittima, i compagni, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori, il/i bullo/i.

Tempi: entro pochi giorni dalla ricezione della segnalazione.

Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

La valutazione del caso è a cura del Dirigente Scolastico, del Referente Bullismo e dello Psicologo dello Sportello d'ascolto.

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Livelli di Gravità

Codice verde: interventi educativi in classe al fine di affrontare la situazione che deve essere monitorata nel tempo.

Eseguire interventi mirati al fine di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo ed aumentare la consapevolezza di rischi e pericoli per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

Codice giallo: (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione), interventi educativi in classe e individuali diretti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi, aumentando così l'empatia di gruppo e individuale verso la vittima.

Intervento coordinato dalla Psicologo dell'Istituto e/o da professionisti esterni coinvolgendo bullo/ vittima.

Informare e coinvolgere anche la famiglia dei soggetti coinvolti Bullo / vittima.

Codice rosso: (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione), dovranno essere utilizzati interventi di emergenza in tempi brevi:

- approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnante;
- coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team per l'emergenza;
- supporto intensivo per la vittima;
- intervento dello psicologo sui bulli;
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete (Accesso ai servizi del territorio, per esempio Asl o consultori di riferimento, attraverso il Dirigente Scolastico, Team Docenti/Consiglio di classe e famiglia).

Sanzioni: La Scuola secondo il proprio Regolamento di Disciplina può disporre sanzioni relative agli atti di Bullismo e Cyberbullismo.

Fase necessaria e fondamentale nella gestione del caso è in monitoraggio successivo in quanto permette di valutare l'efficacia degli interventi attuati e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie. Viene effettuato, almeno in due momenti: dopo due settimane dall'intervento e dopo un mese circa.

Il presente protocollo e la relativa modulistica sono stati, in alcune parti, riadattati al nostro Istituto partendo dal materiale messo a disposizione dalla Piattaforma ELISA, progetto di formazione elearning nato dalla collaborazione tra MIUR – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze.

IL PRESENTE PROTOCOLLO E' ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E
PUBBLICATO NEL SITO DELL'IC